

Art. 14
Sanzioni

1. Coloro che non osservano i divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura della sala da gioco, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.

2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione ed è destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall'articolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012.

Art. 15
Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare:

- a) il funzionamento dell'Osservatorio;
- b) le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10, ivi incluso i limiti di importo dei contributi stessi;
- c) le modalità di approvazione del logo identificativo "No Slot" nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso dello stesso.

2. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 42 dello Statuto, la proposta di regolamento di attuazione di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 16
Disposizioni finali

1. I divieti di cui all'articolo 4, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.

Art. 17
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a decorrere dall'esercizio 2014, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 ottobre 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.10.2013

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 15 giugno 2012, n. 162

Proponenti: Consiglieri Del Carlo, Carraresi

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 maggio 2013, n. 248

Proponenti: Consiglieri Donzelli, Marcheschi, Staccioli

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 maggio 2013, n. 249

Proponenti: Consiglieri Gambetta Vianna, Lazzeri

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 giugno 2013, n. 254

Proponenti: Consiglieri Brogi, Danti, De Robertis, Giani, Remaschi, Pugnolini, Tognocchi, Pellegrinotti, Venturi, Ruggeri, Ferrucci, Matergi, Lastrì, Morelli

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 7 ottobre 2013

Approvata in data 9 ottobre 2013

Divenuta legge regionale 42/2013 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2013, n. 58/R

Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

Sommario

Preambolo

Capo I
Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Funzioni

Capo II

Procedure e modalità di assegnazione dei cani guida

Articolo 3 - Requisiti generali per l'assegnazione del cane guida

Articolo 4 - Presentazione delle domande

Articolo 5 - Istruttoria delle domande e liste di attesa

Articolo 6 - Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti

Articolo 7 - Parere della Commissione tecnica

Articolo 8 - Graduatorie di assegnazione

Articolo 9 - Motivi di esclusione

Articolo 10 - Corsi di istruzione all'uso del cane guida

Articolo 11 - Ospitalità della Scuola

Articolo 12 - Modalità di assegnazione del cane guida

Articolo 13 - Contratto di assegnazione e affidamento del cane guida

Articolo 14 - Documentazione e materiale relativo al cane

Articolo 15 - Controlli

Articolo 16 - Recesso e risoluzione del contratto di assegnazione del cane guida

Articolo 17 - Cani rientrati alla Scuola

Capo III

Orientamento, mobilità e autonomia personale

Sezione I

Corsi di orientamento e mobilità

Articolo 18 - Corsi propedeutici di orientamento e mobilità

Sezione II

Corsi per l'autonomia personale

Articolo 19 - Corsi per l'autonomia personale

Articolo 20 - Domanda per la partecipazione ai corsi

Articolo 21 - Accertamento idoneità per la partecipazione ai corsi

Capo IV

Cani di ausilio per persone con disabilità e persone fragili

Sezione I

Attività, terapia ed educazione assistita con gli animali

Articolo 22 - Definizione

Articolo 23 - Interventi della Scuola

Articolo 24 - Selezione delle strutture destinatarie degli interventi

Sezione II

Educazione ed addestramento di cani per persone con deficit motorio

Articolo 25 - Educazione ed addestramento di cani per persone con deficit motorio

Articolo 26 - Istanza per accedere al servizio

Articolo 27 - Commissione tecnica

Articolo 28 - Modalità di svolgimento del servizio

CAPO V

Attività di approvvigionamento, selezione, riproduzione, socializzazione ed educazione dei cuccioli ed addestramento

Sezione I

Selezione e riproduzione dei cani

Articolo 29 - Organizzazione e gestione dei canili

Articolo 30 - Approvvigionamento dei cani

Articolo 31 - Selezione e riproduzione

Articolo 32 - Affidamento dei cani destinati alla riproduzione

Sezione II

Affidamento, socializzazione ed educazione dei cuccioli

Articolo 33 - Affidamento dei cuccioli

Articolo 34 - Socializzazione ed educazione dei cuccioli

Sezione III

Cani idonei per l'attività della scuola

Articolo 35 - Addestramento e abbinamento cani per non vedenti

Articolo 36 - Affidamento dei cani per l'attività assistita con animali

Sezione IV

Cani non idonei per l'attività della Scuola

Articolo 37 - Cani non idonei

Articolo 38 - Affidamento di un cane per particolari necessità della struttura

ALLEGATO A - Criteri e procedure per la cessione dei cani non idonei

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare l'articolo 55 bis;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 luglio 2013;

Visto il parere di cui all'articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 3 del 18 marzo 2013;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2013 n. 692 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 5 settembre 2013;

Visto l'ulteriore parere di cui all'articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 3 del 18 marzo 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 822.

Considerato quanto segue;

1. che la Regione Toscana, nell'ambito delle politiche per le persone disabili, promuove una serie di interventi per la tutela ed il sostegno a favore della disabilità visiva nonché la realizzazione di progetti e corsi volti al recupero dell'autonomia personale ed al sostegno alle persone disabili, anche tramite animali da compagnia e l'utilizzo di nuove tecnologie;

2. che la Regione realizza gli interventi di cui al considerato precedente in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi, di seguito denominata Scuola, che svolge funzioni di produzione ed erogazione di beni e servizi per disabili visivi ed a sostegno dei disabili nell'ambito del sistema socio-sanitario, promuovendo anche l'attuazione di progetti sperimentali innovativi;

3. che è necessario con il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 55 bis della l.r. 41/05, disciplinare le funzioni della Scuola, in particolare le modalità di assegnazione dei cani guida, l'organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale e le attività di selezione ed educazione dei cuccioli ed il loro addestramento;

4. che per accedere all'assegnazione del cane guida è necessario essere ciechi totali o parziali con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, in quanto per queste categorie il cane guida rappresenta l'ausilio più adatto per la mobilità; è inoltre opportuno prevedere l'assegnazione per coloro che abbiano compiuto la maggiore età, per garantire un ampio movimento in autonomia, e non oltre un certo limite anagrafico, a causa della riduzione delle potenziali capacità di apprendimento per un uso in sicurezza di tale ausilio dopo una certa età;

5. che è opportuno disciplinare l'assegnazione del cane attraverso una graduatoria nella quale sono inseriti coloro che sono ritenuti idonei da una commissione composta da varie figure tecniche, in grado di valutare

complessivamente se le condizioni fisiche, psichiche e sensoriali dei richiedenti sono tali da permettere l'abbinamento con un cane guida per ciechi;

6. che è opportuno istituire una riserva nell'ambito delle graduatorie in quanto vi sono situazioni che necessitano di una priorità rispetto ad altre;

7. che è opportuno prevedere la non assegnazione di cani a soggetti che abbiano commesso maltrattamenti o abbiano avuto comportamenti lesivi della salute e del benessere di tali animali per garantire la maggior protezione possibile degli esemplari assegnati dalla Scuola;

8. che è opportuno garantire l'assegnazione dei cani senza oneri a carico dei non vedenti, anche per garantire a tutti coloro che ne hanno diritto, senza distinzioni, l'accesso a tale fondamentale ausilio;

9. che è necessario disciplinare la riassegnazione dei cani rientrati alla Scuola ancora abili alla guida dei non vedenti e la cessione e l'affidamento di quelli non più idonei; questi ultimi sono affidati secondo specifiche procedure a volontari il cui impegno nei confronti della Scuola e del cane assegnato è opportuno formalizzare in apposito contratto in cui siano esplicitati diritti e doveri dell'assegnatario;

10. che è opportuno incentivare l'affidamento di cani non più idonei per motivi di salute prevedendo un rimborso di spese a favore degli affidatari;

11. che è opportuno prevedere che la documentazione già in possesso della Scuola non sia ulteriormente richiesta ai medesimi soggetti che l'hanno già prodotta e che richiedono ulteriori servizi alla Scuola;

12. che è necessario disciplinare i corsi organizzati dalla Scuola finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale delle persone non vedenti;

13. che è opportuno, considerati anche i risultati scientifici validati tramite ricerche con istituti specializzati, che la Scuola svolga attività assistita dagli animali, terapie assistite dagli animali ed educazione assistita dagli animali, selezionando le strutture che saranno destinatarie degli specifici interventi e che collaboreranno con la Scuola per la realizzazione dei progetti selezionati;

14. che, considerato che nell'ambito dell'educazione ed addestramento di cani per non vedenti la Scuola ha maturato una decennale esperienza, è opportuno che possa dedicarsi anche all'educazione ed addestramento di cani per persone con deficit motorio, per favorire la creazione di competenze ed abilità per accrescere l'indipendenza e la mobilità di tali persone;

15. che è opportuno che la Scuola si organizzi in modo da rendersi autosufficiente nella disponibilità di cani da sottoporre ad addestramento, cani sempre più selezionati da un punto di vista comportamentale, caratteriale, sanitario ed il più possibile esenti da patologie ereditarie;

16. che è necessario disciplinare le modalità di affidamento dei cani destinati alla riproduzione per

garantirne l'approvvigionamento attraverso un proprio allevamento;

17. che è necessario disciplinare la procedura di affidamento dei cuccioli per avere cani educati e socializzati correttamente da avviare all'addestramento;

18. che è opportuno che i soggetti a cui sono affidati i cuccioli risiedano nelle vicinanze della Scuola per poter avere agevoli e frequenti rientri dei cani alla Scuola finalizzati alla verifica dell'andamento del programma di educazione e socializzazione;

19. che è necessario prevedere l'affidamento temporaneo di cani che abbiano necessità di periodi di assistenza o di particolare valutazione da un punto di vista tecnico.

20. di accogliere le osservazioni contenute nel parere della IV commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo ad eccezione di quella relativa all'inserimento di un medico oculista nella Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti di cui all'articolo 6. Tale commissione svolge infatti la funzione di accertamento medico finalizzato alla identificazione e valutazione di una idoneità specifica rivolta a soggetti già in possesso di un certificato di invalidità per minorazione visiva. In particolare gli accertamenti della Commissione sono finalizzati a valutare se in ragione della minorazione visiva già certificata i soggetti richiedenti il cane sono in grado di usufruirne o gestirlo per le proprie necessità. In ogni caso ove necessario la Commissione, come da prassi medico legale recepita anche dal regolamento, può richiedere ulteriori approfondimenti e certificazione da parte di altri medici specialisti anche oculisti;

si approva il presente regolamento

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) disciplina le attività della Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi, di seguito denominata Scuola, trasferita alla Regione Toscana con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione italiana ciechi che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato), ed in particolare le modalità di assegnazione dei cani guida, l'organizzazione e la gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale e le attività di selezione ed educazione dei cuccioli ed il loro addestramento.

Art. 2 Funzioni

1. La Scuola svolge funzioni di produzione ed

erogazione di beni e servizi per disabili visivi e si propone di favorire l'integrazione e la promozione delle politiche di sostegno per le categorie dei non vedenti ed ipovedenti.

2. In tale ambito la Scuola realizza i seguenti servizi ed attività di ausilio:

a) allevamento, selezione ed addestramento di cani per la guida dei disabili visivi e loro assegnazione;

b) sperimentazione ed assegnazione di ausili tecnologici, anche in integrazione dei cani guida, per migliorare la mobilità dei disabili visivi;

c) insegnamento di tecniche finalizzate al miglioramento dell'orientamento, della mobilità e dell'autonomia personale;

d) attività didattiche in collaborazione con le scuole per diffondere la conoscenza degli ausili e delle azioni di sostegno a favore dei disabili visivi;

e) attività di formazione e consulenza verso altri operatori pubblici e privati nell'ambito delle materie di competenza;

f) promozione di campagne di sensibilizzazione alle problematiche dei disabili visivi anche in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti;

g) attività didattiche e divulgative in materia di tutela degli animali, cura e corretta tenuta del cane.

3. La Scuola si propone inoltre di sviluppare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, progetti sperimentali innovativi, finalizzati alla fornitura di servizi e ausili a sostegno dei disabili nell'ambito del sistema socio-sanitario, attraverso una gestione diretta o indiretta nel rispetto della normativa vigente.

4. Nell'ambito dei progetti innovativi di cui al comma 3, la Scuola realizza in particolare i seguenti servizi e ausili:

a) allevamento, selezione ed addestramento di cani, come ausilio integrato alle terapie sanitarie, nonché per attività, terapia ed educazione assistita;

b) allevamento, selezione e addestramento di cani di ausilio;

c) attività di formazione e consulenza verso altri operatori pubblici e privati nell'ambito delle materie di competenza.

Capo II

Procedure e modalità di assegnazione dei cani guida

Art. 3

Requisiti generali per l'assegnazione del cane guida

1. Per accedere all'assegnazione di un cane addestrato alla guida, è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) residenza nel territorio italiano;

b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero possesso dei

requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

c) minorazione visiva come previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 138 del 03/04/2001 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);

d) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantasei. Il limite massimo di età può essere elevato in casi eccezionali e comunque previo parere motivato della commissione di cui all'articolo 6;

e) assenza di minorazioni psico-fisiche incompatibili con l'uso del cane guida;

f) capacità di orientamento e mobilità;

g) frequenza con esito favorevole del corso di istruzione di cui all'articolo 10.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. La domanda di assegnazione del cane guida, sottoscritta dal richiedente mediante utilizzazione di un modulo predisposto dalla Scuola, contiene, oltre ai dati anagrafici, tutte le informazioni concernenti la persona e utili per orientare l'addestramento del cane guida alle esigenze specifiche del richiedente.

2. Possono presentare domanda anche i soggetti con età superiore a sedici anni sottoscritta dall' esercente la potestà e con età superiore a sessantasei anni, fermo restando i limiti per l'assegnazione del cane ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d).

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificazione di invalidità;

b) attestazione del medico curante relativamente alle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali del richiedente redatta su apposito modulo predisposto dalla Scuola.

4. Il richiedente è esonerato dalla produzione della documentazione di cui al comma 3 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:

a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 3 lettera a) da meno di tre anni;

b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 3 lettera b) da meno di sei mesi.

5. In caso di inabilità alla guida ovvero di decesso del cane già assegnato, il richiedente deve allegare alla nuova domanda di assegnazione la relativa certificazione redatta da un medico veterinario, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3.

6. La domanda, corredata dalle prescritte certificazioni, deve essere munita del nullaosta del comune di residenza del richiedente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 del d.p.r. 23 dicembre 1978.

Art. 5

Istruttoria delle domande e liste di attesa

1. La Scuola provvede all'istruttoria formale delle domande di assegnazione al fine di verificare la completezza delle stesse.

2. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa così suddivisa:

a) richiedenti per la prima volta un cane guida;

b) richiedenti già assegnatari di cane guida.

Art. 6

Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, sanitaria e sensoriale del richiedente all'uso del cane guida, che si svolge di norma almeno due volte l'anno, la Regione si avvale di un'apposita commissione tecnica composta da:

a) il dirigente responsabile della Scuola che la presiede;

b) un medico legale designato dall'Azienda sanitaria di Firenze;

c) un istruttore abilitato all'insegnamento delle tecniche di orientamento e mobilità o un istruttore abilitato all'insegnamento delle tecniche di orientamento e mobilità e delle tecniche di autonomia personale designato dall'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti;

d) un funzionario della Scuola con qualifica di istruttore di cani guida per ciechi.

2. Per ogni membro della Commissione è nominato anche un supplente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo della Scuola.

4. La Commissione dura in carica tre anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. La Commissione, anche sulla base della certificazione allegata alla domanda di assegnazione del cane guida, valuta:

a) le condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali;

b) il possesso dei requisiti di orientamento e mobilità sulla base delle risultanze dei test attitudinali somministrati dall'istruttore di orientamento e mobilità con il cane guida;

- c) il quadro psicologico attitudinale;
- d) il contesto globale di operatività, in particolare le condizioni ambientali e la situazione familiare, cui il cane è destinato;
- e) eventuali segnalazioni di presunti maltrattamenti o comportamenti lesivi della salute e del benessere del cane già posseduto.

6. In caso di particolari patologie, la Commissione si riserva la possibilità di acquisire ulteriori certificazioni.

7. La convocazione dei richiedenti per la valutazione di cui al comma 5 è effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, attingendo in uguale misura dalle liste di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b).

Art. 7

Parere della Commissione tecnica

1. La Commissione, al termine dei lavori, redige apposito verbale contenente il proprio parere vincolante ai fini dell'inserimento dei richiedenti nelle graduatorie di cui all'articolo 8.

2. Del parere espresso dalla Commissione è data comunicazione scritta all'interessato e al comune di residenza.

3. La Commissione, sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 5, può esprimere:

- a) parere favorevole, a seguito del quale si procede all'inserimento del richiedente in una delle graduatorie di assegnazione di cui all'articolo 8;
- b) parere favorevole con riserva, a seguito del quale si procede ugualmente all'inserimento del richiedente in una delle due graduatorie di assegnazione di cui all'articolo 8 e si attivano le procedure di cui al comma 4;
- c) parere negativo, a seguito del quale non si procede all'inserimento del richiedente in una delle due graduatorie di assegnazione di cui all'articolo 8.

4. In caso di parere favorevole con riserva ai sensi del comma 3, lettera b):

- a) per i motivi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), l'interessato è tenuto a produrre le certificazioni relative agli esiti degli ulteriori accertamenti delle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali richiesti dalla Commissione;
- b) per i motivi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), l'interessato può iscriversi o al corso di orientamento e mobilità di cui all'articolo 18, ovvero ad altro corso analogo, debitamente certificato non tenuto dalla Scuola;
- c) per i motivi di cui all'articolo 6, comma 5, lettere c), d) ed e), sono effettuati ulteriori accertamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione può sciogliere la riserva in sede di ulteriore verifica su richiesta dell'interessato e, in caso di esito positivo, si procede all'inserimento in una delle due graduatorie di assegnazione di cui all'articolo 8.

6. In caso di parere negativo, ai sensi del comma 3, lettera c), il richiedente può presentare alla Commissione richiesta di riesame entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione. Il parere espresso dalla Commissione a seguito del riesame è definitivo e non dà luogo a procedure di revisione.

7. Nel caso il richiedente riceva parere negativo, anche a seguito di riesame ai sensi del comma 6, può presentare nuova istanza decorso almeno un anno dalla comunicazione del medesimo parere. Nel caso il parere negativo sia dovuto alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 5, lettera e), il richiedente non può più presentare ulteriori istanze.

Art. 8

Graduatorie di assegnazione

1. Le graduatorie di assegnazione sono due e riguardano:

- a) richiedenti per la prima volta un cane guida;
- b) richiedenti già assegnatari di un cane guida.

2. Le graduatorie sono suddivise per data di seduta della Commissione e ordinate secondo la data di arrivo delle domande.

3. La convocazione dei richiedenti ai corsi di istruzione all'uso del cane guida di cui all'articolo 10 è effettuata attingendo in uguale misura dalle due graduatorie di cui al comma 1 e tenendo conto della riserva di cui al comma 4.

4. E' istituita una riserva del 50 per cento qualora all'interno delle graduatorie di cui al comma 1 si trovino nell'ordine:

- a) richiedenti residenti in Toscana;
- b) richiedenti in condizione di cecità totale;
- c) richiedenti nei confronti dei quali la Commissione abbia evidenziato, per un ottimale abbinamento non vedente-cane, la necessità di individuare un cane con particolari caratteristiche fisiche e comportamentali;
- d) richiedenti il primo cane guida di età superiore ai sessanta anni.

5. L'aggiornamento e l'approvazione delle graduatorie avviene con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della Commissione.

Art. 9

Motivi di esclusione

1. Il richiedente è escluso d'ufficio dalle liste di attesa o dalle graduatorie di assegnazione qualora:

a) dopo due inviti della Scuola, non si sia presentato ad entrambi e non abbia fornito una giustificata motivazione scritta;

b) dopo tre inviti della Scuola, non si sia mai presentato anche se in presenza di giustificata motivazione.

c) dopo un anno dalla comunicazione del parere favorevole con riserva, non abbia richiesto di effettuare l'ulteriore valutazione da parte della Commissione tecnica per lo scioglimento della riserva.

2. Dell'esclusione viene data comunicazione scritta al comune di residenza ed all'interessato che, fatti salvi tutti i requisiti generali per l'assegnazione del cane guida, ha facoltà di presentare una nuova domanda.

Art. 10

Corsi di istruzione all'uso del cane guida

1. I corsi di istruzione sono finalizzati all'apprendimento del corretto uso del cane, della sua corretta tenuta ed al conseguimento di un soddisfacente grado di mobilità ed autonomia personale, anche attraverso l'instaurarsi di un rapporto di reciproca conoscenza ed armonia tra il non vedente e il cane.

2. Il corso di istruzione è gratuito ed è svolto di norma presso la sede della Scuola.

3. Il numero e la data dei corsi di istruzione sono di norma programmati annualmente con atto del dirigente responsabile della Scuola sulla base delle previste disponibilità di cani addestrati alla guida.

4. La data del corso di istruzione viene comunicata ai richiedenti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 8, aventi titolo a frequentare il corso di istruzione, con un anticipo di almeno quindici giorni.

5. La durata del corso di istruzione, di norma, è di dodici giorni consecutivi e la sua frequenza è obbligatoria.

6. All'inizio del corso di istruzione, l'allievo già assegnatario di un cane guida può richiedere la riduzione della frequenza dello stesso. Tale riduzione non può comunque superare il 25 per cento della durata stabilita ed è subordinata al parere del dirigente responsabile della Scuola, sentito l'istruttore competente.

Art. 11

Ospitalità della Scuola

1. La Scuola può ospitare presso il proprio convitto gli allievi durante lo svolgimento dei corsi di cui agli articoli 10, 18 e 19 assicurando vitto, alloggio e servizio di vigilanza.

2. La Scuola può altresì ospitare presso il proprio convitto allievi e persone coinvolte nelle attività che la Scuola svolge ai sensi del presente regolamento.

3. Le tariffe a carico degli ospiti della Scuola sono definite con atto deliberativo della Giunta regionale.

Art. 12

Modalità di assegnazione del cane guida

1. Al termine del corso di istruzione di cui all'articolo 10, il funzionario con qualifica di istruttore di cani guida, sentito l'istruttore di competenza, formula un giudizio complessivo sul rendimento dell'allievo con il cane.

2. In caso di giudizio favorevole, è disposta l'assegnazione in uso del cane guida da parte del dirigente responsabile della Scuola.

Art. 13

Contratto di assegnazione e affidamento del cane guida

1. Il non vedente nei confronti del quale è stata disposta l'assegnazione del cane guida sottoscrive un contratto di assegnazione e affidamento con il quale prende in consegna il cane guida ed assume tutti gli obblighi indicati nel contratto stesso.

2. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema tipo di contratto di assegnazione e affidamento del cane guida e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.

Art. 14

Documentazione e materiale relativo al cane

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 13 al non vedente vengono consegnati:

a) una tessera di identificazione quale assegnatario di cane regolarmente addestrato presso la Scuola;

b) il libretto sanitario attestante le avvenute vaccinazioni;

c) un certificato medico veterinario attestante la sana e robusta costituzione dell'animale;

d) un elaborato con le norme sulla corretta tenuta del cane;

e) il materiale di corredo del cane, ossia un finimento guida, un guinzaglio, una museruola ed un collare adeguato alle specifiche necessità.

2. All'atto della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 viene inoltre consegnato al non vedente il passaporto del cane il cui costo è a carico del non vedente assegnatario.

3. Il finimento guida usurato può essere sostituito su

richiesta scritta alla Scuola. In tal caso il richiedente è tenuto:

- a) alla restituzione del finimento guida usurato ovvero, in caso di impossibilità alla restituzione, ad inviare una dichiarazione, debitamente sottoscritta, che ne attesti l'avvenuto smarrimento o distruzione;
- b) al pagamento del costo del finimento guida, comprensivo delle spese di spedizione.

Art. 15 Controlli

1. Al fine di monitorare i requisiti di affidabilità operativa del cane guida, gli assegnatari sono richiamati presso la Scuola entro quindici mesi dalla consegna del cane per gli opportuni controlli previa comunicazione scritta della Scuola con preavviso di almeno quindici giorni.

2. La Scuola si riserva comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sui cani assegnati, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 16 Recesso e risoluzione del contratto di assegnazione del cane guida

1. La Scuola si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di assegnazione del cane guida, disponendone il ritiro del cane, con conseguente interruzione del rapporto, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a) l'assegnatario non utilizzi il cane per la propria guida personale o lo utilizzi in modo non conforme alle finalità dell'assegnazione;
- b) l'assegnatario sottoponga il cane a maltrattamenti, non provveda correttamente al suo mantenimento, alle cure e a quant'altro necessario per garantire il benessere del cane;
- c) l'assegnatario non si presenti presso la Scuola per gli opportuni controlli di cui all'articolo 15, dopo tre inviti scritti della Scuola anche se in presenza di giustificata motivazione;
- d) i controlli di cui all'articolo 15 non abbiano evidenziato il livello minimo di affidabilità operativa per un utilizzo in sicurezza del cane guida assegnato.

2. In caso di segnalazione di maltrattamenti o di non corretta tenuta del cane guida, nonché di utilizzo non conforme alle finalità dell'assegnazione dello stesso, la Scuola provvede ad attivare una procedura di verifica anche tramite i competenti servizi del comune di residenza del non vedente.

3. Il contratto di assegnazione del cane guida si

risolve altresì, di diritto, al verificarsi delle sotto indicate ipotesi:

- a) decesso del cane;
- b) inabilità permanente e totale del cane guida per motivi di salute o di età;
- c) decesso dell'assegnatario.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Scuola dispone il ritiro del cane, senza che ciò determini un diritto di rivalsa o pretesa alcuna da parte dell'assegnatario. L'assegnatario è tenuto alla restituzione del cane unitamente al libretto sanitario, alla tessera di identificazione del cane, al passaporto del cane ed al finimento guida con le modalità di cui all'articolo 14 comma 3 lettera a).

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'assegnatario è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Scuola, allegando la relativa certificazione medica e la tessera di identificazione di cui all'articolo 14 comma 1 lettera a), nonché a restituire il passaporto del cane ed il finimento guida, qualunque ne sia lo stato di conservazione, nei modi di cui all'articolo 14 comma 3, lettera a).

6. In caso di decesso dell'assegnatario, gli eredi o aventi causa sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta alla Scuola, nonché a provvedere entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, alla restituzione del cane unitamente al libretto sanitario, alla tessera di identificazione del cane, al passaporto del cane, al finimento guida nei modi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), salva diversa comunicazione scritta da parte della Scuola.

Art. 17 Cani guida rientrati alla Scuola

1. I cani guida rientrati alla Scuola e riconosciuti in possesso di tutti i requisiti sanitari e comportamentali per l'idoneità alla guida sono nuovamente assegnati sulla base delle graduatorie di assegnazione al momento vigenti, in aggiunta al numero dei cani disponibili.

2. La nuova assegnazione di cani guida avviene, di norma, durante i corsi di istruzione programmati all'inizio dell'anno. In via del tutto eccezionale e su richiesta motivata del funzionario con qualifica di istruttore di cani guida per ciechi della Scuola, la nuova assegnazione ad un allievo già assegnatario di cane guida potrà avvenire al di fuori dei corsi di istruzione programmati.

3. I cani guida rientrati alla Scuola e riconosciuti permanentemente inabili alla guida dei non vedenti per i motivi di cui all'allegato A al presente regolamento, su proposta dell'istruttore competente, sono ceduti o assegnati secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Capo III

Orientamento, mobilità ed autonomia personale

Sezione I

Corsi di orientamento e mobilità

Art. 18

Corsi propedeutici di orientamento e mobilità

1. I corsi propedeutici di orientamento e mobilità per l'assegnazione del cane guida sono interventi individuali di riabilitazione che si propongono di ampliare le competenze già esistenti nella persona non vedente con l'utilizzo di tecniche specifiche.

2. I corsi sono gratuiti e rivolti ai richiedenti un cane guida già inseriti in una delle graduatorie di assegnazione di cui all'articolo 8 per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole con riserva.

3. I corsi sono di norma programmati annualmente sulla base del numero dei pareri di riserva espressi dalla Commissione tecnica relativamente ai requisiti di orientamento e mobilità.

4. La durata del corso va da un minimo di trenta ad un massimo di trentacinque ore e la sua frequenza è obbligatoria. Al termine del corso la Commissione tecnica valuta il richiedente ai fini dello scioglimento della riserva precedentemente espressa.

5. Il programma didattico del corso si articola in lezioni teoriche e pratiche individuali, a cura degli istruttori di orientamento e mobilità con il cane guida, da tenersi in ambienti interni ed esterni alla Scuola.

6. Il corso si svolge di norma presso la sede della Scuola che provvede ad assicurare agli allievi vitto, alloggio e servizio di vigilanza. Tutte le attività connesse allo svolgimento del corso sono riservate esclusivamente agli allievi partecipanti.

Sezione II

Corsi per l'autonomia personale

Art. 19

Corsi per l'autonomia personale

1. La Scuola organizza periodicamente corsi finalizzati a sviluppare l'autonomia personale delle persone non vedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel territorio della Regione Toscana;
- b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 del d. lgs. 286/1998;

- c) età non inferiore agli anni diciotto;
- d) minorazione visiva come previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 138/2001;
- e) condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali che non impediscano la fruibilità degli interventi.

2. I corsi sono articolati in:

- a) interventi educativi individuali nel campo dell'autonomia personale;
- b) interventi per l'utilizzo di nuovi ausili secondari di orientamento, mobilità ed autonomia personale.

3. Gli interventi per l'autonomia personale di cui al comma 2, lettera a), si propongono di offrire tecniche, suggerimenti e strategie per:

- a) autogestire nella vita quotidiana l'attività domestica, l'igiene e la cura del corpo e la comunicazione interpersonale;
- b) migliorare l'autostima per superare la dipendenza passiva dagli altri;
- c) sviluppare una maggiore sicurezza nelle proprie capacità.

4. I corsi dedicati agli ausili secondari di orientamento e mobilità e autonomia personale di cui al comma 2, lettera b), consentono ai disabili visivi di conoscere, provare e valutare la fruibilità dei vari strumenti presenti sul mercato, assistiti dagli operatori del laboratorio, permettendo un aggiornamento sulle maggiori innovazioni tecnologiche.

5. I corsi effettuati presso la Scuola potranno essere organizzati anche in collaborazione con le associazioni di tutela dei disabili visivi presenti sul territorio regionale.

Art. 20

Domanda per la partecipazione ai corsi

1. La partecipazione ai corsi per l'autonomia personale è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 che abbiano fatto domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Scuola.

2. Alla domanda è allegata in particolare la seguente documentazione:

- a) certificazione di invalidità;
- b) attestazione del medico curante relativamente alle condizioni sanitarie, fisiche, psichiche e sensoriali del richiedente redatta su apposito modulo predisposto dalla Scuola.

3. Il richiedente è esonerato dalla produzione delle documentazione di cui al comma 2 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:

- a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera a) da meno di tre anni;

b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera b) da meno di sei mesi.

4. La Scuola provvede all'istruttoria formale delle domande al fine di verificare la completezza delle stesse.

5. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa.

6. Non è possibile partecipare ad un corso o ad un singolo modulo di un corso per coloro che ne abbiano già frequentato uno analogo per almeno il 70 per cento delle ore previste.

Art. 21

Accertamento idoneità per la partecipazione ai corsi

1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, psichica, sanitaria e sensoriale per la partecipazione ai corsi, la Regione si avvale della Commissione di cui all'articolo 6.

2. La convocazione dei richiedenti per l'accertamento da parte della Commissione è effettuata nel rispetto del criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

3. La Commissione, sulla base della documentazione di cui all'articolo 20 comma 2 e di proprie valutazioni esprime parere vincolante in merito all'idoneità dei richiedenti alla partecipazione ai corsi.

4. In caso di parere favorevole della Commissione i richiedenti sono inseriti nella graduatoria ordinata per data di seduta della Commissione e data di arrivo delle domande.

5. In caso di parere negativo è possibile ripresentare domanda decorso almeno un anno dalla comunicazione dell'esito negativo della domanda.

6. L'approvazione e l'aggiornamento della graduatoria di cui al comma 4 è effettuata con atto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della Commissione.

7. Il richiedente è escluso dalla lista di attesa e dalla graduatoria nei seguenti casi:

a) dopo due inviti della Scuola, non si sia presentato ad entrambi e non abbia fornito una giustificata motivazione scritta;

b) dopo tre inviti della Scuola, non si sia mai presentato anche se in presenza di giustificata motivazione.

Capo IV

Cani di ausilio per persone con disabilità e persone fragili

Sezione I

Attività, terapia ed educazione assistita con gli animali

Art. 22

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento l'attività assistita dagli animali (AAA) comunemente denominata pet therapy, è costituita da interventi, generalmente collettivi, di tipo educativo, ricreativo e terapeutico finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone.

2. Ai fini del presente regolamento le terapie assistite dagli animali (TAA) sono costituite da interventi, individuali, che hanno obiettivi specifici predefiniti dal progetto individuale in cui l'animale è parte integrante del trattamento. Le TAA sono finalizzate a favorire il miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive delle persone.

3. Ai fini del presente regolamento l'educazione assistita dagli animali (EAA) è costituita da interventi, in gruppi o individuali, prevalentemente in ambito scolastico, che hanno obiettivi specifici predefiniti con il collegio docenti in cui un team uomo/animale è finalizzato a favorire il miglioramento delle funzioni cognitive e relazionali degli alunni.

Art. 23

Interventi della Scuola

1. Gli interventi della Scuola, aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 22, si svolgono secondo le disposizioni vigenti in materia e si rivolgono a persone ospiti di strutture sanitarie, sociali e scolastiche, pubbliche o private convenzionate, con sede operativa nel territorio regionale.

2. Gli interventi della Scuola di cui all'articolo 22 possono essere svolti in vari ambienti da conduttori con animali che hanno superato la valutazione periodica del team conduttore-cane.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 22 la Scuola seleziona, socializza ed educa cani idonei a svolgere i relativi interventi secondo le specifiche tecniche che sono contenute in apposito programma adottato con atto del dirigente responsabile della Scuola.

Art. 24

Selezione delle strutture destinatarie degli interventi

1. La Scuola, per l'individuazione delle strutture destinatarie degli interventi di cui all'articolo 22, emana avviso pubblico nel quale sono indicati in particolare gli interventi che intende realizzare, le modalità ed i criteri per la selezione dei destinatari.

2. Con le strutture collocate utilmente in graduatoria, la Scuola concorda un progetto che contiene in particolare:

- a) la tipologia specifica dell'intervento;
- b) il numero dei destinatari;
- c) gli obiettivi;
- d) il referente del progetto;
- e) il numero delle coppie uomo/cane coinvolti;
- f) il calendario degli interventi;
- g) la durata;
- h) modalità del monitoraggio e della verifica finale.

Sezione II

Educazione ed addestramento di cani per persone con deficit motorio

Art. 25

Educazione e addestramento di cani per persone con deficit motorio

1. Il servizio di educazione e addestramento dei cani di ausilio, di seguito denominato servizio, è finalizzato a creare competenze e abilità per accrescere l'indipendenza e la mobilità delle persone con deficit motorio. Il cane di ausilio collabora all'indipendenza motoria della persona svolgendo compiti di utilità quotidiana.

2. Gli obiettivi del percorso sono di fornire all'allievo gli strumenti necessari per gestire la relazione con il cane, svilupparne le capacità e mettere a punto le attività che risulteranno utili per aumentare la propria autonomia. Gli obiettivi tecnici che ogni team uomo/cane può raggiungere sono specificati nel programma operativo approvato con atto del dirigente responsabile della Scuola.

3. Il servizio è rivolto a coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel territorio della Regione Toscana;
- b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 del d.lgs. 286/1998;
- c) età non inferiore agli anni diciotto;
- d) disabilità motoria.

Art. 26

Istanza per accedere al servizio

1. La domanda per accedere al servizio, sottoscritta dal richiedente mediante utilizzo di un modulo predisposto dalla Scuola, deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte le informazioni necessarie per programmare un progetto mirato alle esigenze specifiche del richiedente.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la certificazione attestante la disabilità;
- b) un certificato del medico curante o del fisiatra che

attesti l'idoneità psico-fisica del disabile a seguire un percorso educativo e addestrativo del cane.

3. Il richiedente è esonerato dalla produzione della documentazione di cui al comma 2 se la medesima è già stata presentata alla Scuola, anche per altri servizi, nei seguenti casi:

- a) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera a) da meno di tre anni;
- b) abbia presentato la documentazione di cui al comma 2 lettera b) da meno di sei mesi.

4. La Scuola provvede all'istruttoria formale delle domande al fine di verificare la completezza delle stesse.

5. I nominativi dei richiedenti sono inseriti, secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, in una lista di attesa.

Art. 27

Commissione tecnica

1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, psichica, sanitaria e sensoriale al servizio, la Regione si avvale di una commissione tecnica composta da:

- a) il dirigente responsabile della Scuola che la presiede;
- b) un fisiatra con specifiche competenze di riabilitazione per paraplegici designato dall'Azienda sanitaria di Firenze;
- c) un medico veterinario con specifica professionalità nel settore del comportamento designato dall'Azienda sanitaria di Firenze;
- d) un istruttore con specifica formazione nell'addestramento di cani d'ausilio per disabili motori designato dalla Regione;
- e) un fisioterapista della riabilitazione per paraplegici designato dall'Azienda sanitaria di Firenze;
- f) il funzionario della Scuola responsabile del servizio.

2. Per ogni membro della Commissione è nominato anche un supplente.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario amministrativo della Scuola.

4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tre anni.

5. La commissione convoca i richiedenti nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, e, anche sulla base delle valutazioni delle certificazioni allegate alla domanda, valuta:

- a) le condizioni fisiche, psichiche, sanitarie e sensoriali del richiedente;

b) il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al percorso educativo ed addestrativo del cane nel caso sia di proprietà del richiedente.

6. La Commissione esprime il proprio parere vincolante ai fini dell'inserimento in graduatoria dei richiedenti rispettando l'ordine della lista d'attesa.

7. Il richiedente è escluso dalla lista d'attesa o dalla graduatoria nei casi di cui all'articolo 21 comma 7.

Art. 28

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio può avvenire attraverso una delle seguenti modalità e secondo le specifiche tecniche contenute in apposito programma adottato con atto del dirigente responsabile della Scuola:

a) affidamento di un cucciolo di proprietà della Scuola che, al termine del percorso educativo ed addestrativo e in caso di esito positivo, sarà assegnato al disabile;

b) valutazione ed eventuale ammissione al percorso educativo e addestrativo di un cane già in possesso dell'allievo.

2. Il percorso è suddiviso in una fase educativa ed una fase addestrativa e al termine delle due fasi è prevista una valutazione finale da parte dell'istruttore competente di idoneità del team uomo-cane.

3. Il programma didattico si articola in lezioni teoriche e pratiche individuali, a cura dell'istruttore competente, da tenersi in ambienti interni ed esterni alla Scuola o presso il domicilio dell'allievo con cadenza, di norma, settimanale.

4. Nei casi di affidamento di un cucciolo di proprietà della Scuola e successiva assegnazione del cane di ausilio, vengono sottoscritti appositi contratti i cui schemi sono approvati con decreto del dirigente responsabile della Scuola e con i quali la persona disabile si assume tutti gli obblighi indicati nei contratti stessi.

Capo V

Attività di approvvigionamento, selezione, riproduzione, socializzazione ed educazione dei cuccioli ed addestramento

Sezione I

Selezione e riproduzione dei cani

Art. 29

Organizzazione e gestione dei canili

1. La gestione dei canili della Scuola è disciplinata secondo le specifiche tecniche adottate con atto del dirigente responsabile della Scuola.

Art. 30

Approvvigionamento dei cani

1. L'approvvigionamento dei cani occorrenti per le attività della Scuola avviene secondo le modalità e nell'ordine di priorità di seguito indicati:

a) allevamento interno;

b) donazioni di privati;

c) acquisto da produttori privati, italiani ed esteri.

2. L'inserimento nei programmi di addestramento è riservato, di norma, ai cani di razza Labrador e Golden Retriever.

3. Nell'ambito di specifici progetti, l'addestramento può riguardare anche razze diverse da quelle indicate al comma 2.

Art. 31

Selezione e riproduzione

1. La Scuola, al fine di rendersi progressivamente autosufficiente nella disponibilità di cani da sottoporre ad addestramento e dotarsi nel contempo di linee di sangue portatrici dei requisiti fisici e caratteriali ottimali, cura la riproduzione attraverso l'utilizzo di proprie fattrici e di stalloni propri o di terzi.

2. Per tutte le attività scientifiche e di ricerca e sperimentazione relative alla selezione dei cani da destinare alla riproduzione, nonché alla identificazione di linee di sangue compatibili con le proprie attività, la Scuola può avvalersi di strutture specializzate pubbliche o private, nazionali o estere individuate nel rispetto della normativa vigente.

Art. 32

Affidamento cani destinati alla riproduzione

1. I cani destinati alla riproduzione vengono di norma affidati a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le cui condizioni fisiche, lavorative o familiari siano compatibili con il corretto svolgimento dei compiti previsti dalle specifiche tecniche contenute nel programma di riproduzione adottato con atto del dirigente responsabile della Scuola.

2. Gli istruttori incaricati dello svolgimento del programma, tramite colloquio individuale da tenersi presso la Scuola, illustrano le finalità e le condizioni dell'affidamento e verificano, ai fini dell'accoglimento della richiesta, il possesso dei requisiti richiesti all'affidatario in base ai criteri di cui al comma 1.

3. Per l'affidamento di un esemplare, in caso di

valutazione positiva, viene sottoscritto un contratto con il quale l'affidatario si assume la responsabilità del cane, della sua tenuta e della corretta esecuzione del programma, impegnandosi a seguire, di norma, la gravidanza e lo svezzamento dei cuccioli presso il proprio domicilio.

4. L'affidamento, che viene disposto per l'intera fase riproduttiva del cane, è attività volontaria e non dà diritto a compensi o a pretesa alcuna nei confronti della Scuola. Agli affidatari di fattrice è riconosciuto un rimborso forfettario per piccole spese, determinato con decreto del dirigente responsabile della Scuola e liquidato per ogni parto dopo l'ingresso dei cuccioli alla Scuola, ovvero contestualmente alla conclusione delle varie fasi del programma.

5. Per tutta la durata dell'affidamento, restano a carico della Scuola:

- a) la consulenza e l'assistenza tecnica;
- b) la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- c) l'assistenza sanitaria;
- d) gli alimenti e il corredo di base;
- e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall'affidatario in caso di urgenza.

6. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema-tipo di contratto di affidamento dei riproduttori e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.

Sezione II

Affidamento socializzazione ed educazione dei cuccioli

Art. 33

Affidamento dei cuccioli

1. La Scuola affida i propri cuccioli di norma dal sessantesimo giorno di età fino all'inizio del periodo di addestramento a soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

2. Possono fare domanda alla Scuola per l'affidamento dei cuccioli i seguenti soggetti:

- a) cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di norma facenti parte di un nucleo familiare e residenti nella provincia di Firenze;
- b) enti pubblici o privati convenzionati, abilitati allo svolgimento di percorsi riabilitativi o di reinserimento sociale, per il tramite dei responsabili dei programmi stessi;
- c) associazioni di volontariato, a condizione che venga espressamente indicata la persona responsabile e sussistano i requisiti logistici e organizzativi necessari alla corretta realizzazione del programma di socializzazione o educazione del cucciolo.

3. La scelta dei soggetti a cui affidare i cuccioli avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) minore distanza tra la sede della Scuola e il luogo ove il volontario o la struttura hanno disponibilità ad ospitare il cane;
- b) compatibilità delle condizioni logistiche, fisiche, lavorative e familiari del volontario o del personale della struttura richiedente con le finalità e le specifiche tecniche del programma.

4. I soggetti che abbiano svolto con esito positivo una precedente esperienza di affidamento hanno precedenza sulle richieste di altri soggetti.

5. Gli istruttori incaricati dello svolgimento del programma, tramite colloquio individuale da tenersi presso la Scuola, illustrano le finalità e le condizioni dell'affidamento.

6. Per l'affidamento di un esemplare, in caso di valutazione positiva, viene sottoscritto un contratto con il quale l'affidatario si assume la responsabilità del cucciolo e della sua tenuta nel pieno rispetto delle finalità, delle condizioni e delle modalità di esecuzione dei programmi.

7. Il cucciolo rimane di esclusiva proprietà della Regione Toscana e l'affidatario non potrà vantare su di esso alcun diritto di ritenzione oltre i termini stabiliti dalla Scuola.

8. L'affidamento del cucciolo è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola. Per la durata dell'affidamento è tuttavia riconosciuto un rimborso forfettario per piccole spese, determinato con decreto del dirigente responsabile della Scuola e liquidato a seguito del rientro del cucciolo alla Scuola, mentre restano a carico della Scuola:

- a) la consulenza e l'assistenza tecnica;
- b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- c) l'assistenza sanitaria;
- d) gli alimenti e il corredo di base;
- e) il tracciato tecnico e il materiale didattico;
- f) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall'affidatario in caso di urgenza.

9. Il Dirigente responsabile della Scuola provvede con decreto ad approvare lo schema tipo di contratto di affidamento del cucciolo e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati

Art. 34

Socializzazione ed educazione dei cuccioli

1. Al fine di assicurare una adeguata selezione e

preparazione dei cani, i cuccioli, ivi compresi quelli di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a), a decorrere dal sessantesimo giorno di vita fino all'inizio del periodo di addestramento vengono inseriti nei percorsi di socializzazione ed educazione per il servizio guida non vedenti o nei percorsi di socializzazione ed educazione per gli interventi di cui all'articolo 22, le cui specifiche tecniche sono contenute in appositi programmi adottati con atto del dirigente responsabile della Scuola.

2. Nel caso in cui i cuccioli vengano affidati alle strutture di cui all'articolo 33 comma 2, lettera b), le fasi e le modalità di svolgimento dell'affidamento possono essere adattate alle esigenze del percorso riabilitativo, fatte salve le finalità e le specifiche tecniche del programma di socializzazione o educazione del cucciolo.

Sezione III

Cani idonei per le attività della scuola

Art. 35

Addestramento ed abbinamento cani per non vedenti

1. I cani che al termine dello specifico programma di cui all'articolo 34 sono ritenuti idonei rientrano alla Scuola e sono inseriti nella fase di addestramento.

2. L'addestramento del cane alla guida del non vedente si articola di norma in due fasi;

a) una prima fase standardizzata, della durata di quattro mesi, che si svolge secondo le disposizioni tecniche adottate con atto del dirigente responsabile della Scuola;

b) una seconda fase di addestramento personalizzato, della durata di due mesi, che si svolge secondo le disposizioni tecniche adottate con atto del dirigente responsabile della Scuola.

3. A conclusione della prima fase di addestramento, il funzionario della Scuola con qualifica di istruttore di cani guida per ciechi, d'intesa con gli istruttori competenti, procede alla definizione di una griglia di abbinamenti non vedente/cane, indispensabile per orientare lo svolgimento della seconda fase di addestramento.

4. Gli abbinamenti non vedente-cane vengono effettuati con riferimento a:

a) le graduatorie di cui all'articolo 8;

b) il parere dell'istruttore competente sulle caratteristiche fisico/attitudinali del cane nonché sul corrispondente tracciato tecnico;

c) eventuali ulteriori elementi forniti dal non vedente destinatario.

Art. 36

Affidamento dei cani per l'attività assistita con gli animali

1. I cani che al termine dello specifico programma di cui all'articolo 34 sono ritenuti idonei per le attività di cui all'articolo 22, avendo superato positivamente la prova relativa alle attitudini e capacità di coppia, vengono affidati ai soggetti già individuati ai sensi dell'articolo 33 o ai conduttori, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l'affidatario si assume la responsabilità del cane, si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 22, per l'effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessità funzionale alle attività.

2. Per la durata dell'affidamento il cane rimane di esclusiva proprietà della Regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonché nel caso in cui il cane non sia più ritenuto idoneo per le attività può essere disposta la cessione gratuita del cane all'affidatario stesso.

3. L'affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.

4. Per la durata dell'affidamento, restano a carico della Scuola:

a) la consulenza e l'assistenza tecnica;

b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

c) l'assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;

d) gli alimenti e il corredo di base;

e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall'affidatario in caso di urgenza.

Sezione IV

Cani non idonei per l'attività della Scuola

Art. 37

Cani non idonei

1. I cani che, a qualsiasi età e fase del ciclo di vita, sono ritenuti non idonei alla guida e per le attività della Scuola, su proposta dell'istruttore competente, sono scartati.

2. La non idoneità dei cani viene stabilita secondo i criteri di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. I cani scartati, salvo quelli di cui al comma 4, sono ceduti con le modalità previste dall'allegato A, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto con il quale il nuovo proprietario si assume tutti gli obblighi relativi al possesso di animali domestici e si impegna a non cederlo e a non usarlo per scopi di lucro. Al soggetto a cui è ceduto il cane può essere richiesto un rimborso spese forfettario determinato dal dirigente responsabile della Scuola.

4. I cani scartati che per motivi di salute o per il loro benessere fisico richiedono cure o terapie riabilitative particolari, sono affidati a volontari che si impegnano ad assisterli e restano di proprietà della Scuola. Rimangono a carico della Scuola tutte le spese di mantenimento e assistenza del cane di cui all'articolo 38 comma 4.

5. L'affidamento del cane di cui al comma 4 è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.

6. Il dirigente responsabile della Scuola provvede con decreto ad approvare lo schema tipo di contratto di cessione e di affidamento del cane non idoneo alla guida di cui ai commi 3 e 4 e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.

Art. 38

Affidamento di un cane per particolari necessità della struttura

1. In attesa di eventuale cessione, al verificarsi di particolari necessità della struttura e per limitati periodi di tempo, possono essere affidati a volontari i cani che:

a) necessitano di un'assistenza continuativa per la somministrazione di particolari cure sanitarie o diete alimentari;

b) necessitano di un periodo di osservazione e addestramento per verificare il possesso dei requisiti sanitari e caratteriali per essere efficacemente destinati in programmi e terapie assistite;

c) per ogni altra esigenza operativa della struttura, anche per mera custodia per carenza di spazio nel canile.

2. Per l'affidamento di un esemplare viene sottoscritto un contratto con il quale l'affidatario si assume la respon-

sabilità del cane e della sua tenuta nel pieno rispetto del benessere dell'animale.

3. L'affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.

4. Per la durata dell'affidamento, restano a carico della Scuola:

a) la consulenza e l'assistenza tecnica;

b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

c) l'assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;

d) gli alimenti e il corredo di base;

e) le spese per eventuali terapie riabilitative;

f) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall'affidatario in caso di urgenza.

5. Il dirigente responsabile della Scuola provvede ad approvare lo schema-tipo di contratto di affidamento di cui al comma 2 e ad effettuare, con cadenza periodica, la ricognizione dei contratti stipulati.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 ottobre 2013

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A**CRITERI E PROCEDURE PER LA CESSIONE DEI CANI NON IDONEI****1. CRITERI DI NON IDONEITÀ**

1.1 Sono ritenuti non idonei i cani che, a qualsiasi età e in qualunque fase del ciclo di vita, si rivelano affetti da:

- a) elevato grado di aggressività o malattie incurabili;
- b) displasia dell'anca, del gomito ed altri difetti fisici incompatibili con la funzione cui sono destinati;
- c) comportamento asociale ed eccessiva diffidenza verso l'uomo;
- d) paure irreversibili nei confronti delle persone, degli automezzi, dei vuoti;
- e) paura di oggetti svolazzanti;
- f) reazioni incontrollabili a rumori improvvisi.

2. PROCEDURE DI SCARTO ED ASSEGNAZIONE

2.1 Nei casi di malattie incurabili o producenti sofferenze intollerabili, previa acquisizione della relativa certificazione sanitaria, è disposta l'eutanasia del cane ai sensi delle normative vigenti.

2.2 Alla rilevazione di una o più delle altre cause di non idoneità alla guida, l'operatore cui è al momento affidato il cane sottoscrive una "proposta di scarto" motivata con riferimento a:

- a) lo stato di salute dell'animale e le eventuali terapie somministrate;
- b) l'esito dei test di selezione/controllo somministrati;
- c) l'esito dei Programmi operativi fino ad allora effettuati;
- d) gli eventuali interventi correttivi praticati.

2.3 La "proposta di scarto", documentata con il corrispondente tracciato tecnico, è comprensiva di un profilo del carattere dell'animale e della indicazione delle funzioni cui potrebbe essere efficacemente destinato: terapie riabilitative, compagnia, guardia.

2.4 Previa acquisizione della relativa certificazione sanitaria e del parere del funzionario della Scuola con qualifica di istruttore di cani guida per ciechi, è disposta la cessione dell'animale.

2.5 I cani che risultano non idonei per motivi di salute durante o alla fine del periodo di affidamento o del periodo di assegnazione per il servizio a non vedenti possono essere ceduti in proprietà, a titolo gratuito e definitivo, su richiesta, ai rispettivi affidatari volontari che hanno svolto il programma di socializzazione ed educazione dei cuccioli o ai non vedenti assegnatari.

2.6 In tutti gli altri casi i cani non idonei, ivi compresi i cani di cui al punto precedente non richiesti o assegnati all'affidatario, sono inseriti in un apposito elenco e possono essere ceduti in proprietà e dopo colloquio a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) strutture pubbliche, o private con esse convenzionate, con compiti di assistenza sociale;
- b) associazioni ed organismi senza scopi di lucro che svolgono attività sociali;
- c) privati cittadini disabili o loro familiari;
- d) privati cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2.7 I volontari per l'affidamento dei cani di cui all'articolo 37 comma 4 e 38 sono selezionati previo colloquio per verificare la disponibilità e le condizioni ambientali necessarie per poter assistere, secondo le indicazioni della Scuola ed il parere del veterinario, il cane e garantirgli una buona qualità della vita.

2.8 Gli adempimenti connessi alla cessione dei cani non idonei alla guida sono svolti da istruttori appositamente incaricati.